PROVVIDENZE CREDITIZIE PER FAVORIRE NUOVI INVESTIMENTI NEI SETTORI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Art. 2

Alla spesa derivante dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto si provvede con il ricavo netto di operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare negli anni 1971 e 1972 mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, oppure con la emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito. Si applicano le norme di cui all'art. 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034. All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno 1971, sara' fatto fronte mediante la riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli numeri 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il Tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni 1971 e 1972, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 6 luglio 1971, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Estremi	Decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-creditizie-per-favorire-nuovi-investimenti-nei-settori/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it